

n. 1484/2024 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile

composta da:

dott.ssa Gabriella Zanon	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.
dott. Luca Marani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), *Parte_2* (c.f. *C.F._2*), *Parte_3* (c.f. *C.F._3*) e *Parte_4* (c.f. *C.F._4* , difesi dall'avv. Raffaella Giacomini del foro di Padova, domiciliati ad Este (Pd) presso lo studio del difensore

(attori)

nei confronti di

CP_1 con sede in Altavilla Vicentina (Vi) (c.f. C.F._5), in persona del legale rappresentante [...]
CP_2 difesa dall'avv. Fabio Sebastiano e dall'avv. Silvia Rosina del foro di Vicenza, domiciliata in Vicenza presso lo studio dei difensori
(convenuta)

sulle seguenti conclusioni:

per gli attori:

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- in via principale: in accoglimento dell'appello, annullare il lodo emesso dall'Organo Arbitrale di Verona a definizione del procedimento n. 2/2022 sottoscritto in data 6 marzo 2024 per i motivi sopra esposti;

- in via principale: nell'ipotesi di annullamento del lodo per la nullità dedotta ex art. 829 comma 1 n. 5 e n. 12 ed art. 829 comma 3 c.p.c. riformare il lodo nel merito rigettando la domanda formulata dalla società CP_1 per difetto di legittimazione ad agire ed, in via subordinata, per infondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c.;

- con condanna delle spese, anche arbitrali e di ctu, nonché dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

per la convenuta:

nel merito

*1) voglia la Corte d'Appello adita, per tutto quanto esposto, rigettare l'appello proposto da parte di Parte_3, Parte_2 Pt_4 [...]
e Parte_1 in quanto inammissibile e in ogni caso infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti, confermando integralmente l'impugnato Lodo Arbitrale emesso inter partes dal*

Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Verona, composto dagli avv.ti Claudio Carcereri De Prati (Presidente), Luigi Castelletti e Lamberto Lambertini nella procedura arbitrale n. 2/2022 in data 6 marzo 2024 non notificato, comunicato in data 14 marzo 2024;

in via incidentale condizionata

2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere ammissibili e/o fondati i motivi di appello formulati dagli appellanti, voglia per quanto in atti altresì accogliere il motivo di appello incidentale condizionato formulato da CP_1

Conseguentemente accertata e dichiarata la nullità del Lodo Arbitrale ex art. 829, comma I, n. 11 e 12 c.p.c. per le ragioni esposte da Contro con il motivo d'appello incidentale condizionato, Voglia la Corte d'Appello per l'effetto dichiarare la violazione degli artt. 2.3., 2.2. e 19 del contratto preliminare stipulato in data 6 luglio 2021 tra l'odierna istante e i convenuti, da parte di questi ultimi, signori Parte_3 [...]

Pt_2 Parte_4 Parte_1 quali ex soci della società Controparte_3 e quindi, accertato e dichiarato il grave inadempimento dei medesimi ex art. 1218 c.c., e comunque la loro responsabilità ex artt. 1337 e/o 1375 c.c., e accertata quindi la legittimità e la fondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta ex art. 1460 c.c. da Contro (cfr. doc. 25-quater), per gli effetti, Voglia la Corte d'Appello condannarli ex art. 1223 c.c. o comunque ex art. 1226 c.c. in solido tra loro e/o per quanto risulterà responsabilità di ciascuno di essi o comunque in ragione delle loro quote di partecipazione al capitale sociale di Controparte_3, a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 1.591.666,68, oltre rivalutazione e interessi moratori e/o legali dalla data di notifica della domanda al saldo effettivo, ovvero la maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio quale danno

derivante a ^{Contro} dalla condotta dei convenuti nonché dal loro inadempimento; importo determinato sia quale minor valore della società/azienda ^{Controparte_3}, siccome effettivamente ceduta a ^{Contro} sia quale danno derivato direttamente a ^{Contro} per il minor valore della partecipazione acquistata e per il mancato utile quale socio, determinato dall'illegittima cessione del ramo-strade alla società Zambon Strade, e così dichiarare la compensazione legale tra la somma dovuta dai convenuti per effetto della presente domanda e la somma dovuta ai convenuti da ^{Contro} a titolo di saldo del prezzo in forza del contratto definitivo di cessione di quote di data 10 febbraio 2022;

sempre in via incidentale condizionata, subordinata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono di seguito, per quanto di interesse, in via incidentale condizionata, nel caso di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza dei motivi di appello proposti dai sig.ri ^{Pt_3} le domande rimaste assorbite a seguito dell'accoglimento della domanda principale svolta da ^{Contro} in sede di prime cure:

3) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda che precede, accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in atti, l'inadempimento dei convenuti al contratto preliminare, accertata la legittimità e la fondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta ex art. 1460 c.c. da ^{Contro} (cfr. doc. 25-quater), accertarsi e dichiararsi il conseguente minor valore della ^{Controparte_3} causato dalla sopra descritta operazione di scissione, e per l'effetto Voglia la Corte d'Appello ridurre il prezzo eventualmente ancora dovuto da ^{Contro} ai convenuti a titolo di saldo, in proporzione all'effettivo valore dell'azienda/società venduta con l'atto definitivo di cessione quote ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1492 c.c., oltre a condannare i convenuti al risarcimento del danno derivato a ^{Contro} per il mancato guadagno (valore della partecipazione e diritto di distribuzione degli utili), determinato

dall'illegittima cessione del ramo-strade alla società Zambon Strade, e così, se del caso, dichiarare la compensazione legale tra la somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno per effetto della presente domanda e la somma dovuta ai convenuti da ^{Contro} a titolo di saldo del prezzo in forza del contratto definitivo di cessione di quote di data 10 febbraio 2022;

sempre in via incidentale condizionata, in via ancora subordinata

4) per le ragioni di cui in atti, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accertata e dichiarata la responsabilità in solido dei convenuti e/o di ciascuno di loro nei limiti del loro apporto al nesso causale che ha cagionato il danno alla ^{Contro} ai sensi degli artt. 2395 e 2476, commi 6 e 7 c.c., quali ex amministratori e soci della società ^{Controparte_3}, condannarsi i medesimi in solido e/o nei limiti dell'apporto di ciascuno di loro al danno cagionato, alla corresponsione a favore della ^{Contro} della somma di Euro 1.591.666,68, oltre interessi legali e/o moratori dalla data di notifica della domanda al saldo effettivo, ovvero la maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio, quale danno diretto agli stessi derivante dalla condotta dei convenuti; importo determinato sia quale minor valore della società/azienda ^{Controparte_3}, siccome effettivamente ceduta a ^{Contro} sia quale danno derivato a ^{Contro} per il mancato guadagno determinato dall'illegittima cessione del ramo-strade alla società Zambon Strade (valore della partecipazione e diritto di distribuzione degli utili), e così dichiarare la compensazione legale tra la somma dovuta dai convenuti per effetto della presente domanda e la somma dovuta ai convenuti da ^{Contro} a titolo di saldo del prezzo in forza del contratto definitivo di cessione di quote di data 10 febbraio 2022;

sempre in via incidentale condizionata, in via ancora subordinata

5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le domande precedentemente svolte, per i motivi di cui in atti, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., i venditori ex-soci, in solido tra loro e/o nei limiti in cui ciascuno partecipava al capitale sociale di [...] CP_3, al pagamento in favore di Contro di un indennizzo pari all'importo di quanto essi si sono arricchiti per avere ceduto a Contro un bene diverso da quello indicato nel contratto preliminare, e così dichiarare la compensazione legale tra la somma dovuta dai convenuti per effetto della presente domanda e la somma dovuta ai convenuti da Contro a titolo di saldo del prezzo in forza del contratto definitivo di cessione di quote di data 10 febbraio 2022;
in ogni caso

6) con spese di lite e spese del procedimento arbitrale nonché spese di lite del presente grado di giudizio interamente rifuse.

In via istruttoria incidentale condizionata

Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice nei precedenti scritti difensivi di prime cure e in particolare delle istanze istruttorie di cui alle memorie depositate rispettivamente in data 14 aprile 2023 e 5 maggio 2023 nonché il rigetto di tutte le istanze istruttorie di controparte.

In particolare, per quanto occorrer possa, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che gli indirizzi email in uso alla segreteria amministrativa e all'ufficio tecnico di Controparte_3 negli anni dal 2020 al 2022 erano i seguenti Email_1 e Email_2 ?

2) Vero che nel mese di dicembre 2021 e gennaio 2022 il materiale prodotto da Controparte_3 nello stabilimento sito presso la cava San Lorenzo, in Soave (VR) e, in particolare asfalto e inerti, era venduto e

fatturato ai terzi dalla società MAB s.r.l. che ne incamerava gli utili senza nulla corrispondere alla Controparte_3 ?

3) Vero che la determinazione di vendere il materiale asfalto e inerti prodotto dalla società Controparte_3 tramite la società MAB s.r.l. nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, secondo le modalità di cui al capitolo che precede, era stata imposta dal sig. CP_4 ?

4) Vero che i documenti che si rammostrano (doc. 41 A e 41 B) rappresentano il valore delle vendite di asfalto e materiale inerte fatturate da Controparte_3 rispettivamente nel mese di gennaio 2021 e nel mese di gennaio 2022 ?

5) Vero che la documentazione che si rammostra (doc. 39) corrisponde alle fatture e alla documentazione contabile di vendita di una serie di macchinari e attrezzature in proprietà della Controparte_3 che venivano venduti dalla società tra la metà del 2021 e l'inizio dell'anno 2022, anche ai sigg.ri CP_5 , Parte_3 e la società Controparte_6 ?

6) Vero che le vendite di cui al capitolo che precede venivano poste in essere dall'amministrazione di Controparte_3 all'insaputa dei sigg.ri CP_2 e di Contro ?

7) Vero che all'atto della cessione dei locali aziendali a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di cessione di quote della [...] CP_3 del 10.2.2022, i convenuti sigg.ri Pt_3 non consegnavano ai sigg.ri CP_2 il server aziendale ?

8) Vero che il documento che si rammostra (doc. 46) corrisponde all'elenco delle gare d'appalto indette da stazioni appaltanti pubbliche da febbraio 2022 sino al mese di agosto 2022 ?

9) Vero che dal mese di febbraio 2022 al mese di agosto 2022 [...] CP_3 era impossibilitata a partecipare alle gare d'appalto di cui al

capitolo che precede in quanto carente della attestazione SOA che le era stata revocata ?

10) Vero che gli importi indicati nel documento che si rammostra (doc. 46) corrispondono al valore delle gare di appalto indette da stazioni appaltanti pubbliche da febbraio 2022 sino al mese di agosto 2022 di cui ai capitoli che precedono ?

Si indicano a testi sui capitoli che precedono il sig. Testimone_1 presso Controparte_3 il dott. Testimone_2 presso Studio Erre s.r.l. in Altavilla Vicentina (VI).

Si insiste affinché la Corte d'Appello voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla MAB s.r.l. e al convenuto Parte_4 quale consigliere di amministrazione della società MAB s.r.l. la produzione di tutte le fatture emesse nel periodo 30 novembre 2021/10 febbraio 2022. Tale ordine di esibizione si rende necessario poiché, da quanto emerso dai documenti a disposizione e da quanto verrà confermato in sede testimoniale, la società MAB nel periodo dicembre 2021 gennaio 2022 emetteva fatture in relazione alla vendita di materiale prodotto dalla società [...] CP_3 senza nulla riconoscere a quest'ultima. Al di là delle fatture prodotte, che venivano rinvenute presso la sede sociale di [...] CP_3 a seguito della cessione, l'attrice non può entrare in possesso della documentazione contabile della MAB se non attraverso il provvedimento del Collegio, cosicché si rende necessario insistere per l'accoglimento del richiamato ordine di esibizione.

Si insiste affinché la Corte d'Appello voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. ai convenuti quali soci della società Zambon Strade la produzione di tutti contratti con i Clienti della Società, ceduti alla Zambon Strade con l'operazione straordinaria di scissione (tra cui cliente Spesa Intelligente Spa; Comune di San Bonifacio; Mainente Unipersonale srl; Comune [...] CP_7 e della relativa documentazione contabile afferente

l'esecuzione di tali contratti. Tale ordine di esibizione si rende necessario in quanto l'attrice non è nella disponibilità di tale documentazione e non potrebbe venirne in possesso se non tramite l'ordine richiesto.

Si chiede sin d'ora che la Corte d'Appello voglia ammettere CTU tecnico-estimativa e contabile volta ad accertare il valore del Ramo-Strade, illegittimamente ceduto alla società Zambon Strade con l'operazione di scissione. Si chiede sin d'ora che la Corte d'Appello voglia autorizzare il CTU ad acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di rispondere al quesito formulato, sia dalle parti del giudizio sia eventualmente presso terzi, anche pubbliche amministrazioni.

In subordine si chiede che la Corte d'Appello voglia ammettere CTU tecnico-estimativa e contabile volta ad accertare il valore dei singoli beni ceduti alla Zambon Strade beneficiaria della scissione, esclusi dal contratto di cessione di quote, prescindendo dalla qualificazione dei medesimi quale ramo d'azienda e considerandoli in senso atomistico. Si chiede sin d'ora che la Corte d'Appello voglia autorizzare il CTU ad acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di rispondere al quesito formulato, sia dalle parti del giudizio sia eventualmente presso terzi, anche pubbliche amministrazioni.

Si chiede inoltre che venga disposta CTU tecnico-contabile volta ad accertare la diminuzione di fatturato – e quindi di utili distribuibili ai soci – determinatasi in capo a Controparte_3 per la perdita dei clienti ceduti con la cessione nonché per la mancata partecipazione ai bandi di gara indetti dalle Pubbliche Amministrazioni nel periodo in cui [...]

CP_3 era priva di SOA per esserle stata sottratta con la cessione del ramo d'azienda medesimo, come riepilogati nell'allegato 46. Si chiede sin d'ora che la Corte d'Appello voglia autorizzare il CTU ad acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di rispondere al quesito formulato,

sia dalle parti del giudizio sia eventualmente presso terzi, anche pubbliche amministrazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 25 luglio 2022, **CP_1** promuoveva giudizio arbitrale nei confronti di **Parte_1** **Parte_2** **Parte_3** e **Parte_4** ex soci di **Controparte_3** affinché, accertato l'inadempimento di un contratto preliminare, fossero condannati a corrisponderle, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 1.591.666,68, oltre interessi.

Il 6 luglio 2021, **CP_1** concludeva un contratto preliminare con **Parte_1** **Parte_2** **Parte_3**, **Parte_4** **CP_4** **CP_5** (quest'ultimo anche quale rappresentante di **Parte_5** **Persona_1**, **Persona_2** **Persona_3** **Persona_4** e **CP_8** e con Mab s.r.l., con il quale i predetti si obbligavano a cederle le quote di [...] **Controparte_3** e a trasferire la proprietà di terreni e beni strumentali (le quote di **Controparte_3** erano nella titolarità di **Parte_1** **Parte_2** **Parte_3** e **Parte_4**).

CP_1 sosteneva che, violando il contratto preliminare, **Pt_1** [...] **Parte_2** **Parte_3** e **Parte_4** avevano costituito una nuova società **Controparte_6**, cui trasferivano il ramo aziendale di **Controparte_3** afferente alla realizzazione di strade ed autostrade.

Il 10 febbraio 2022, in esecuzione del preliminare, erano trasferite le quote sociali di **Controparte_3** per il prezzo di euro 4.755.000.

Secondo l'attrice, la cessione del ramo di azienda l'aveva danneggiata, poiché aveva sottratto a **Controparte_3** circa un terzo del fatturato.

Si costituivano nel procedimento arbitrale **Parte_1** **Pt_2** [...] **Parte_3** e **Parte_4** eccependo il difetto di *potestas*

iudicandi del collegio arbitrale e negando di essere stati inadempienti (la scissione societaria era stata compiuta in buona fede per fare uscire dall'azienda beni e dipendenti di cui non era stata prevista la cessione): inadempiente era piuttosto controparte che non aveva corrisposto l'intero prezzo della cessione.

Dopo lo scambio di memorie, il collegio arbitrale disponeva consulenza tecnica per accertare se, con l'atto di scissione, fossero stati sottratti a *Controparte_3* cespiti che dovevano rimanere nella società di cui era prevista la cessione delle quote.

Quindi, con lodo pronunciato in Verona il 6 marzo 2024, gli arbitri condannavano i convenuti a corrispondere a *CP_1* a titolo risarcitorio, la somma di euro 139.422,63, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.

Il collegio arbitrale, riconoscendosi competente in forza di clausola arbitrale contenuta nel contratto preliminare, riteneva che il contratto di compravendita delle quote sociali non si fosse risolto a causa del mancato saldo del prezzo (il 31 dicembre 2022 era scaduta ed era rimasta insoluta l'ultima rata del prezzo, la quale ammontava ad euro 1.092.700). Infatti, l'operatività della clausola risolutiva espressa era impedita dall'eccezione d'inadempimento sollevata da *CP_1*. I promittenti venditori, pur essendosi espressamente impegnati a non compiere operazioni straordinarie (clausola 2.3 del preliminare), avevano realizzato una scissione parziale e conferito a nuova società un ramo aziendale. Erano state sottratte, in tal modo, le certificazioni SOA, con la conseguenza che *Controparte_3* era divenuta inoperativa. Sulla scorta della consulenza tecnica, gli arbitri quantificavano in euro 139.422,63 il valore dei beni sottratti a *Controparte_3* aggiungendo che tale importo poteva essere detratto dal prezzo residuo delle quote sociali.

Con atto di citazione notificato il 5 settembre 2024, *Parte_1*
Parte_2 *Parte_3* e *Parte_4* impugnavano il lodo, formulando i seguenti motivi: 1) nullità del lodo ex art. 829, 1° co., n. 1 e n. 4, c.p.c., poiché il collegio arbitrale era incompetente; 2) nullità del lodo ex art. 829, 1° co., n. 1 e n. 5, c.p.c., poiché sull’eccezione d’incompetenza il collegio avrebbe dovuto pronunciarsi non con ordinanza, bensì con lodo parziale non definitivo; 3) nullità del lodo ex art. 829, 1° co., n. 1 e n. 4, e 3° co., c.p.c., poiché era stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire di *CP_1* a seguito della conclusione del contratto definitivo, la sola legittimata a promuovere la domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale era [...] *Controparte_3* in persona del suo amministratore; 4) nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 c.p.c., poiché alle udienze alcuni arbitri era videocollegati e non fisicamente presenti; inoltre, i verbali delle udienze non erano stati sottoscritti regolarmente; 5) nullità del lodo per omessa motivazione sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie, che avrebbero permesso di accertare che *CP_1* era al corrente dell’operazione di scissione societaria e nulla aveva opposto; 6) nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, commi 1, 5 e 12, c.p.c., per contraddittorietà del capo della pronuncia di accoglimento dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. e di rigetto dell’eccezione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

Parte_1 *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_4* chiedevano che il lodo fosse annullato e, conseguentemente, che fossero respinte le domande di *CP_1* per difetto di legittimazione ad agire e per infondatezza dell’eccezione d’inadempimento.

Si costituiva in giudizio *CP_1* chiedendo il rigetto “dell’appello”. In via “incidentale condizionata”, la convenuta chiedeva che, accertato il grave inadempimento di *Parte_1* *Parte_2* *Parte_6*

e **Parte_4** la Corte di Appello li condannasse a corrisponderle, a titolo risarcitorio, la somma di euro 1.591.666,68.

CP_1 ribadiva che la società doveva essere ceduta integralmente e pertanto i cedenti si erano resi inadempienti. L'inadempimento riguardava l'accordo preliminare, che aveva un ampio contenuto e non era superato dal negozio di cessione delle quote, trovando perciò applicazione la clausola arbitrale in esso contenuta. Del resto, l'azione risarcitoria aveva proprio ad oggetto l'inadempimento di tale accordo quadro.

CP_1 affermava poi che il danno sofferto fosse ben più consistente di quanto liquidato dal collegio arbitrale, poiché non erano stati sottratti singoli beni, ma l'intero ramo di azienda relativo ai lavori stradali (non era stato determinato il valore delle certificazioni SOA e del complessivo ramo aziendale).

Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini indicati dall'art. 352 c.p.c.

La causa era rimessa in decisione all'udienza del 15 gennaio 2026.

Ciò premesso, la Corte di Appello ritiene che l'impugnazione non sia fondata e non possa trovare accoglimento.

1. Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per una delle cause specificatamente indicate dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre la fase rescissoria con possibilità per il giudice di conoscere il merito della vicenda.

Inoltre, il giudizio di nullità si presenta a critica vincolata ed è proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vigge la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e

con la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. civ., ord., 30 novembre 2020, n. 27321).

2. I primi due motivi d'impugnazione del lodo possono essere esaminati congiuntamente perché, con entrambi, si censura il rigetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata da Parte_1 Parte_2 Pt_3

[...] e Parte_4

Deve innanzitutto escludersi la necessità che il dispositivo del lodo contenesse un'espressa statuizione di rigetto dell'eccezione d'incompetenza del collegio adito e non è prospettabile il vizio di omessa pronuncia.

Alcuna disposizione prescrive la pronuncia di un lodo non definitivo che decida l'eccezione di incompetenza.

Dispositivo e motivazione del lodo devono poi essere letti congiuntamente e, alle pagine 28, 29, 30 e 31 del lodo, gli arbitri hanno esposto le ragioni per cui hanno ritenuto l'eccezione non accoglibile, dichiarandone espressamente l'infondatezza. Non vi è perciò stata un'omessa pronuncia e neppure può affermarsi l'assenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 823, cui rimanda l'art. 829 n. 5 c.p.c.

Secondo gli attori, alla controversia si applicherebbe l'art. 16 del contratto di cessione delle quote, il quale conteneva l'impegno a ricorrere alla procedura di conciliazione *“di un Organismo di conciliazione con sede nella provincia di Vicenza iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia in base al relativo Regolamento di conciliazione, qui richiamato”*, al quale avrebbero potuto richiedere la risoluzione della controversia. Sarebbe stata con ciò superata la clausola arbitrale contenuta nel contratto preliminare. Il Collegio

arbitrale, rigettando l'eccezione d'incompetenza, avrebbe pronunciato un lodo nullo ai sensi dell'art. 829, 1° co., n. 1 e n. 4 c.p.c.

La doglianza non è condivisibile.

Il contratto preliminare del 6 luglio 2021, che programmava una complessa operazione e non prevedeva solamente la cessione delle quote sociali di *Controparte_3* non è stato superato dal negozio “di cessione di quote sociali”, meramente attuativo di uno degli impegni assunti con il preliminare.

Le stesse parti, con la clausola 19 del contratto preliminare, avevano previsto la sopravvivenza, a seguito della cessione delle quote, del contratto stesso e in particolare delle garanzie prestate. Ed è proprio l'inadempimento dell'accordo del 6 luglio 2021, laddove impegnava i promittenti cedenti a non far compiere a *Controparte_3* operazioni straordinarie, che è stato dedotto in causa da *CP_1* con la conseguente applicabilità della clausola arbitrale prevista nel medesimo contratto (clausola n. 15).

Altrimenti detto, poiché l'obbligazione dedotta in giudizio non discendeva dal negozio di trasferimento delle quote, bensì dal contratto che aveva programmato l'operazione, la cui sopravvivenza era stata espressamente voluta dalle parti, il giudizio arbitrale è stato legittimamente introdotto secondo la previsione della clausola 15, che devolve la cognizione delle controversie attinenti all'accordo del 6 luglio 2021 all'arbitro nominato secondo le regole della Camera arbitrale presso la CCIAA di Verona.

Le parti non hanno espresso la volontà di sostituire la clausola arbitrale del contratto preliminare con la clausola arbitrale del negozio di cessione delle quote sociali.

Quindi, entrambe le clausole erano efficaci: la prima concerneva le controversie che potevano scaturire dall'inadempimento del contratto del 6 luglio 2021, che permaneva in vita e continuava a regolare i rapporti tra

le parti; la seconda riguardava le controversie che potevano sorgere dall'attuata cessione delle quote.

È poi opportuno aggiungere che la clausola n. 16 del negozio di trasferimento delle quote non era incompatibile con la clausola n. 15 del preliminare, e anche ciò porta ad escludere che l'intenzione delle parti fosse di sostituire la prima clausola arbitrale con la seconda.

La procedura di conciliazione, di cui si discorre nella prima parte della clausola n. 16, non atteneva alla competenza, ma tutt'al più alla procedibilità dell'azione (improcedibilità che non fu eccepita: v. comparsa di costituzione del 27 agosto 2022, dove si sollevò esclusivamente l'eccezione di incompetenza).

La seconda parte della clausola n. 16 prevedeva, in caso d'insuccesso del tentativo di conciliazione, la "facoltà" di rivolgersi all'Organismo di conciliazione di Vicenza affinché fosse nominato un arbitro.

Trattandosi di una "facoltà", la competenza non era esclusiva e permaneva quella concorrente dell'arbitro designato dalla Camera arbitrale presso la CCIAA di Verona.

3. Non può essere accolto neppure il terzo motivo d'impugnazione.

Gli attori, pur asserendo la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, 1° co., n. 4 c.p.c. e del 3° co. del medesimo articolo, sostengono che il collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva di **CP_1** poiché l'unico soggetto legittimato a proporre la domanda di accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare sarebbe [...] **Controparte_3** in persona del suo attuale amministratore.

Controparte_3 in persona del suo attuale amministratore.

Il contratto preliminare prevedeva l'obbligo di **Parte_1** **Pt_2**

[...] **Parte_3** e **Parte_4** a far sì che **Controparte_3**

non compisse operazioni straordinarie nel tempo intercorrente tra la conclusione del contratto e il trasferimento delle quote sociali. Tale obbligo era stato assunto nei confronti di **CP_1** Fu invece compiuta

un'operazione di scissione, con l'uscita dalla società di un ramo aziendale. L'inadempimento è perciò stato subito da **CP_1** promissaria acquirente, che ricevette sì le quote sociali, ma di una società che aveva perduto una parte del patrimonio aziendale.

Dunque, a prescindere dal fatto che la legittimazione ad agire in giudizio dipende dalle prospettazioni dell'attore e non va confusa con la fondatezza nel merito delle sue domande, non può esservi dubbio, nel caso di specie, che fu **CP_1** a subire l'inadempimento dedotto in giudizio. Infatti, l'obbligazione era stata assunta nei suoi confronti dai **Pt_3**. Non è invece comprensibile quale inadempimento avrebbe potuto lamentare **Controparte_3** oggetto del contratto e non soggetto contraente.

Che poi il danno sofferto dalla parte che ha subito l'inadempimento (**[...]** **CP_1** sia stato liquidato considerando il valore di singoli cespiti usciti dal patrimonio aziendale (liquidazione di cui si lamenta, per opposte ragioni, anche **CP_1** secondo cui occorreva piuttosto valutare il valore del ramo aziendale) non è questione che concerne la legittimazione processuale di **CP_1**

4. Non ha attinenza con il diritto al contraddittorio, e dunque deve escludersi la ricorrenza della causa di nullità dell'art. 829, 1° co., n. 9, c.p.c., il fatto che alcuni arbitri abbiano partecipato alle udienze in videochiamata e che detti arbitri non abbiano sottoscritto il verbale con modalità digitale, ma manualmente e perciò in data successiva.

Si tratta al più di mere irregolarità, che non comportano la nullità del giudizio arbitrale e con esso del lodo.

Infatti, a parte il rilievo, che sarebbe di per sé già decisivo, che per le nullità procedurali la parte ha l'onere di sollevare l'eccezione nel momento stesso in cui si verificano o, quando ciò non sia possibile, all'udienza immediatamente successiva (e ciò per consentire agli arbitri di

sanare le eventuali nullità in cui siano incorsi), si osserva che nessuna norma prevede la nullità per i fatti indicati dagli attori.

Invero, il lodo è nullo se non sono state prescritte forme previste dalle parti con espressa sanzione di nullità (art. 829, 1° co., n. 7). Nella specie, le parti non avevano imposto agli arbitri di riunirsi tutti e tre in presenza e di sottoscrivere il verbale con determinate modalità e congiuntamente nel giorno stesso di svolgimento dell'udienza, sicché il collegio arbitrale non è incorso in alcuna nullità, tantomeno per violazione del diritto al contraddittorio, che non ha a che vedere con i fatti suddetti.

5. Con il quinto motivo d'impugnazione, gli attori lamentano che il collegio non abbia ammesso le prove testimoniali richieste, che avrebbero permesso di provare che CP_1 era al corrente dell'operazione di scissione e non si era opposta.

Non integra, tuttavia, motivo d'impugnazione del lodo la mancata ammissione delle prove testimoniali. Infatti, *“non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi”* (Cass. civ. 3 novembre 2006, n. 23597; Cass. civ. 24 giugno 2011, n. 13968; Cass. civ. 31 luglio 2020, n. 16553).

È perciò superfluo aggiungere che le prove non furono ammesse perché CP_1 non dedusse di avere appreso dell'operazione di cessione (cui non avrebbe potuto opporsi, non essendo ancora socia) solo successivamente al suo perfezionamento. CP_1 affermò, piuttosto, che l'operazione straordinaria, che i Pt_3 si erano impegnati a non compiere, aveva ridotto il valore della società; inoltre, la neocostituita Controparte_6 aveva subito iniziato ad esercitare attività

concorrenziale con **Controparte_3** proseguendo l'esercizio del ramo di azienda (realizzazione di strade ed autostrade) che aveva ottenuto a seguito della scissione. Il Collegio ha perciò giudicato sussistente l'inadempimento. Nel compiere tale valutazione, gli arbitri non hanno ritenuto rilevanti le prove testimoniali offerte dai convenuti, mentre hanno ritenuto indispensabile l'espletamento di consulenza tecnica. Si tratta, con ogni evidenza, di valutazioni di merito, non idonee, quand'anche fossero errate, a causare la nullità del lodo.

6. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, gli attori invocano la nullità del lodo per omessa motivazione (art. 829, 1° co., n. 5 e n. 12), nonché *“per contraddittorietà del capo della pronuncia di accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e di rigetto dell'eccezione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)”*.

Con il motivo suddetto gli attori vorrebbero, inammissibilmente, una nuova valutazione del merito della vicenda. Nella specie, non è consentito neppure un giudizio sull'applicazione, fatta dagli arbitri, delle regole di diritto ai fatti di causa. Infatti, le parti non hanno previsto, con la clausola arbitrale, la possibilità d'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829, 3° co., c.c.). È allora sufficiente rilevare che il lodo non è privo di motivazione.

Gli arbitri hanno accertato l'inadempimento dei **Pt_3** (che avevano compiuto l'operazione straordinaria di scissione, depauperando [...]

Controparte_3 e ritenuto che, a fronte di esso, **CP_1** era legittimata a sollevare l'eccezione ex art. 1460 c.c. e sospendere il pagamento del prezzo delle quote sociali, sicché l'omesso pagamento dell'ultima rata non costituiva causa di risoluzione del negozio di cessione. L'inadempimento dei **Pt_3** è stato ritenuto grave e ciò sostanzia una valutazione di merito, che non può essere riconsiderata dal giudice dell'impugnazione.

Si evidenzia poi che la fattispecie di nullità dell'art. 829, 1° co., n. 12 presuppone la contraddittorietà tra le disposizioni del lodo, ossia tra le statuizioni decisorie o quantomeno tra la motivazione e il dispositivo (più precisamente, si è detto che *“la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”*: Cass. civ. 5 febbraio 2021, n. 2747).

La contraddittorietà prospettata dagli attori (tra il danno liquidato e il giudizio di gravità dell'inadempimento che avrebbe giustificato l'eccezione ex art. 1460 c.c.) riguarderebbe al più il percorso argomentativo compiuto dagli arbitri a giustificazione del rigetto dell'eccezione di risoluzione del contratto. Non si rinviene, comunque, alcuna contraddittorietà neppure in tale parte della motivazione. Infatti, non vi è incompatibilità tra l'affermazione per cui l'inadempimento dei **Pt_3** fu grave e la liquidazione del danno in un importo sensibilmente inferiore all'ultima rata di prezzo delle quote sociali che non fu tempestivamente versata (senza considerare le riserve espresse da **[...]** **CP_1** su tale liquidazione). In ogni caso, l'ultima rata del prezzo venne a scadenza solo nel corso del giudizio arbitrale, legittimamente introdotto da **CP_1** per ottenere il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo. Non è perciò contraddittorio che il collegio arbitrale, dando maggiore rilevanza al precedente inadempimento dei **Pt_3** abbia ritenuto che ciò giustificasse la sospensione del pagamento dell'ultima rata del prezzo in attesa della decisione arbitrale.

Esclusa la contraddittorietà del lodo, è necessario ripetere che, solo a seguito dell'annullamento del lodo per una delle ragioni tassativamente indicate dall'art. 829 c.c., il giudice dell'impugnazione potrebbe compiere una nuova valutazione dei fatti di causa.

7. In ragione di quanto sopra esposto, la domanda di *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* e *Parte_4* di dichiarazione di nullità del lodo, pronunciato in Verona il 6 marzo 2024, dev'essere respinta.

Ciò esonera la Corte di Appello dall'esaminare l'impugnazione incidentale di *CP_1* espressamente condizionata all'accoglimento dell'impugnazione principale.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo, in ragione della bassa complessità della lite, un compenso compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore euro 1.000.001 - 2.000.000 (essendo in euro 1.590.000 il valore dichiarato dagli attori in atto di citazione).

Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli attori di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 1484/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* e *Pt_4* [...] (attori) nei confronti di *CP_1* (convenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Verona il 6 marzo 2024 dagli arbitri avv. Lamberto Lambertini, avv. Luigi Castelletti e avv. Claudio Carcereri de Prati;
- 2) condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli attori di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 16 gennaio 2026.

Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)

Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)